

Agevolazioni fiscali (cd. *iperammortamento*) per acquisizione di
beni strumentali nuovi ad alta tecnologia ex. Industria 4.0
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 c. 9-11 – aggiornamento 2019

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese di ogni dimensione operanti sull'intero territorio nazionale.

AGEVOLAZIONI

Per gli investimenti, anche in leasing, in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0" – di cui all'allegato A della legge di bilancio 2017 (e successive modifiche) – è riconosciuta, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisizione; nel dettaglio si genera l'imputazione in ciascun periodo d'imposta di quote di ammortamento, o canoni leasing, più elevate cd. *iperammortamento*. La misura della maggiorazione è determinata come da tabella seguente:

Anno di realizzazione	Importo €	Maggiorazione	Agevolazione (*)
2017 e 2018	Qualunque importo	+ 150%	36,0%
2019 e 2020 (purché con ordine di acquisto e pagamento acconto del 20% entro il 31/12/2019)	Fino a 2,5 milioni	+ 170%	40,8%
	Da 2,5 milioni fino a 10 milioni	+ 150%	36,0%
	Da 10 milioni fino a 20 milioni	+ 100%	24,0%
	Oltre i 20 milioni	Nessuna maggiorazione	-

(*) *Maggior risparmio fiscale rispetto al valore del bene iperammortizzato per società di capitali - Ires 24%*

NB i beni materiali strumentali nuovi acquistati nelle annualità 2017, 2018 (e 2019 purché con ordine di acquisto e pagamento acconto del 20% entro il 31/12/2018) che non soddisfano tutti i requisiti richiesti per l'iperammortamento possono godere del superammortamento. In questo caso la maggiorazione è del 40% per il 2017 ridotta al 30% nel 2018.

SPESE AMMISSIBILI

I. BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017, ovvero:

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili, impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
- motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi.

Il bene, oggetto dell'investimento, deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

1. controllo per mezzo di CNC o PLC;
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

Affinché un bene possa essere definito "interconnesso" è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica e con la rete di fornitura e/o con le altre macchine del ciclo produttivo;
L'integrazione con il sistema logistico è da intendersi come integrazione fisica o informativa. Ovvero:
 - *integrazione fisica: macchina/impianto asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato: (es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponete, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un'altra macchina/impianto);*
 - *integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (es. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.*
 4. interfaccia uomo – macchina semplice ed intuitiva;
 5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.
- Oltre alle predette 5 caratteristiche obbligatorie, le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:
6. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
 7. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
 8. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo

- II. DISPOSITIVI, STRUMENTAZIONE E COMPONENTISTICA INTELLIGENTE per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
- III. SISTEMI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ Es. macchine di misura geometrica, sistemi di monitoraggio in-process, soluzioni per la caratterizzazione dei materiali, sistemi di marcatura e tracciabilità, dispositivi per il monitoraggio e controllo, soluzioni per la tracciatura dei prodotti finiti, monitoraggio e gestione dell'energia, sistemi di segnalazione presenza di anomalie o sostanze pericolose, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio
- IV. DISPOSITIVI PER L'INTERAZIONE UOMO MACCHINA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN LOGICA 4.0 Es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature; apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica....

NB i software connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 possono essere super-ammortizzati con maggiorazione del 40% solo ed esclusivamente se l'impresa usufruisce dell'iperammortamento in relazione ad investimenti in beni materiali.

ITER

Al fine di rientrare nell'agevolazione, l'investimento deve essere effettuato:

- tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019. A tal fine rileva:
 - in caso di compravendita: la data della consegna / spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data del passaggio di proprietà);
 - in caso di la locazione finanziaria: la data di sottoscrizione da parte dell'utilizzatore del verbale di consegna (ovvero, se diversa e successiva, la data del verbale di collaudo).
- entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019:
 - il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per la fruizione dei benefici l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni aventi un costo di acquisizione inferiore a 500.000 euro la perizia può essere sostituita da un'autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda beneficiaria.

Per informazioni: